

APULIA DEVELOPMENT FILM FUND 2019

DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI TRA LA FONDAZIONE APULIA FILM COMMISSION E

PER LO SVILUPPO DELL'OPERA AUDIOVISIVA

“ _____ ”

CUP _____

ART. 1 **(Generalità)**

1. I rapporti tra la Fondazione Apulia Film Commission (di seguito denominata “AFC”) e _____ (di seguito denominato “Beneficiario”) sono regolamentati nel presente disciplinare secondo quanto riportato nei successivi articoli, nonché nell’Avviso pubblico Apulia Development Film Fund 2019 (di seguito denominato “Avviso”).
2. Il Beneficiario è responsabile dello sviluppo dell’opera audiovisiva denominata “_____” degli autori «Autori» finanziata con Euro _____ come da Determinazione Dirigenziale n. _____» del _____.
3. L’importo del finanziamento approvato in sede di concessione dell’agevolazione è determinato con riferimento alle relative spese ritenute rimborsabili in sede di valutazione del progetto e:
 - a. costituisce l’importo massimo concedibile al Beneficiario;
 - b. eventuali variazioni in aumento non determinano in nessun caso un incremento dell’ammontare del contributo concedibile;
 - c. potrà essere decurtato a seguito dell’analisi del rendiconto e del controllo delle spese rimborsabili, come disciplinato nei successivi articoli.

ART. 2 **(Primi adempimenti del Beneficiario)**

1. Il Beneficiario si obbliga ad inviare il disciplinare sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante, entro 10 giorni dalla data di ricezione dello stesso all’indirizzo PEC funding@pec.apuliafilmcommission.it.
2. Nel caso in cui alla scadenza del termine di cui al precedente comma 1 il Beneficiario non adempia al relativo obbligo, la AFC provvede alla decadenza del Beneficiario dall’agevolazione, salvo motivato ritardo comunicato dal Beneficiario entro lo stesso termine di cui al comma 1.

ART. 3 **(Obblighi del Beneficiario)**

Il Beneficiario, si obbliga:

1. ad inviare il disciplinare sottoscritto dal legale rappresentante della società beneficiaria, entro 10 giorni dalla data di ricezione;
2. a cedere in capo alla AFC il 10% dei diritti degli Elaborati, che saranno automaticamente liberati qualora il progetto entri nella fase di lavorazione in Puglia ovvero dopo 3 anni dalla ultimazione degli investimenti agevolati. Per data di ultimazione si intende la data relativa all’ultimo titolo di spesa ammissibile.
3. a destinare almeno il 60% dell’importo dell’agevolazione alla remunerazione degli autori (ad esclusione degli autori dell’opera letteraria oggetto di adattamento cinematografico/televisivo) e del personale creativo;
4. ad ambientare, in tutto o prevalentemente in Puglia, gli Elaborati oggetto del finanziamento, ai sensi dell’art. 1 comma 4 del presente Avviso;
5. a produrre una relazione sullo stato dell’arte dei lavori in forma di autodichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nel sesto mese dalla data del provvedimento di concessione definitiva dell’agevolazione;
6. ad organizzare almeno un incontro di aggiornamento con gli Uffici della AFC al massimo al sesto mese dalla data del provvedimento di concessione definitiva dell’agevolazione;
7. ad assegnare al progetto un codice identificativo unico, come ISAN o EIDR, prima della consegna di quanto previsto dall’art. 10 del presente Avviso;
8. ad applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti o, nel caso di cooperative, dei soci lavoratori, quale che sia la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercorrente, i contratti collettivi nazionali e territoriali del settore di appartenenza, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei

- lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
9. ad essere in regola con gli adempimenti previdenziali ed assicurativi durante tutto il periodo di rapporto con la AFC, vale a dire dalla data di invio della candidatura alla data di erogazione e pagamento del finanziamento;
 10. a rispettare la Legge 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
 11. a rispettare la legge n. 633 del 22/04/1941 sul diritto d’autore, nonché ogni altra normativa applicabile in materia di proprietà intellettuale;
 12. a rispettare il divieto di doppio finanziamento delle attività;
 13. a rispettare le norme in tema di ammissibilità delle spese;
 14. a rendersi disponibili per i 5 anni successivi alla data di ultimazione dell’investimento, a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori;
 15. a conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all’operazione finanziata per i 5 anni successivi alla data di ultimazione dell’investimento;
 16. a rispettare le procedure e i termini di rendicontazione;
 17. a conservare presso la propria sede legale tutta la documentazione contabile, in regola con la normativa civilistica, fiscale e tributaria, per il periodo previsto dalla suddetta normativa;
 18. a rispettare le date di inizio e termine del cronoprogramma, come indicate in fase di invio della domanda di agevolazione, fatto salvo l’invio di tempestive comunicazioni alla AFC;
 19. a dare comunicazione scritta al Responsabile del procedimento entro 10 giorni dal verificarsi di una delle seguenti ipotesi:
 - a. messa in liquidazione della società, cessione dell’attività d’impresa;
 - b. dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, ovvero avvio del procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
 - c. pronuncia di sentenza passata in giudicato o emissione di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure la pronuncia di sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale ed in particolare, ai sensi dell’art. 45 della Direttiva CE n. 18/2004, per partecipazione ad una organizzazione criminale, per corruzione, per frode finanziaria ai danni della Comunità Europea, per riciclaggio dei proventi da attività illecite;
 20. ad apporre sugli Elaborati ai sensi dell’Allegato XII del Regolamento UE n. 1303/2013 e art. 4 del Regolamento UE n. 821/2014, la dicitura **“con il contributo di [LOGO Regione Puglia] [LOGO Fondazione Apulia Film Commission]**
 21. ad apporre i loghi richiesti nei titoli di testa o, in alternativa, come primo cartello dei titoli di coda e su tutti i documenti informativi, pubblicitari e promozionali dell’opera realizzata in base agli Elaborati, ai sensi dell’Allegato XII del Regolamento UE n. 1303/2013 e art. 4 del Regolamento UE n. 821/2014, la dicitura **“con il contributo di [LOGO Regione Puglia] [LOGO Fondazione Apulia Film Commission]”,** inviando alla AFC l’anteprima dei titoli del film in formato “.jpg” o “.pdf” prima di procedere alla finalizzazione o duplicazione dell’opera definitiva, pena la revoca del contributo;
 22. a mantenere i beni immateriali agevolati per almeno 3 anni, dalla data di ultimazione degli investimenti agevolati. Per data di ultimazione si intende la data relativa all’ultimo titolo di spesa ammissibile.

ART. 4 **(Spese ammissibili)**

1. Sono ammissibili esclusivamente le spese relative alla fase di sviluppo e pre-produzione dell'opera audiovisiva, effettivamente sostenute e pagate dall'impresa beneficiaria, a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso.
2. Ai fini del calcolo dell'aiuto erogabile, pari al rimborso parziale dei costi relativi alla fase di sviluppo e pre-produzione, è considerato rimborsabile il 70% delle spese di seguito riepilogate e dettagliate nell'Allegato 1:
 - a. spese in favore di autori e creativi; le spese per acquisto di diritti sono ammissibili entro il 20% del totale del contributo concesso;
 - b. spese per sopralluoghi e ricerche nel territorio pugliese;
 - c. spese di partecipazione ai corsi di formazione cofinanziati dal Sottoprogramma Media - Europa Creativa (consultabili dall'url creative-europe-media.eu/trainings/courses), in cui sia stato selezionato lo specifico progetto candidato all'agevolazione del presente Avviso;
 - d. spese di partecipazione ai forum di coproduzione e mercati internazionali di cui alla Tabella 7 del Decreto Ministeriale MiBACT del 31 luglio 2017, in cui sia stato selezionato lo specifico progetto candidato all'agevolazione del presente Avviso.
3. Di tali spese sono rimborsabili i giustificativi di spesa relativi:
 - a. all'imponibile delle fatture;
 - b. al netto busta paga o ricevuta (nel caso di cessione diritti) di ogni onere fiscale, previdenziale ed assistenziale, sia a carico dell'impresa che del lavoratore;
4. Nel caso di prestazioni di consulenza specialistica, queste devono essere effettuate da soggetti titolari di partita IVA.
5. Non sono comunque ammissibili:
 - a. le spese relative all'acquisto di macchinari ed attrezzature;
 - b. le spese regolate in contanti;
 - c. le spese sostenute da conti correnti non indicati nell'Allegato 2a;
 - d. le spese relative all'IVA salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale;
 - e. le spese relative a beni e servizi non direttamente funzionali al progetto per il quale si richiede il contributo;
 - f. le spese relative a prestazioni per cessione dei diritti d'autore, se non regolate ai sensi degli artt. 2575 e seguenti del Codice Civile e dalle leggi sull'editoria, dalla Legge 633/1941, dalle Direttive comunitarie e dalla Legge 128/2004;
 - g. le spese sostenute a titolo di contributi in natura;
 - h. le spese sostenute in favore di imprese "collegate" o "associate" all'impresa beneficiaria, come da definizione comunitaria (Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003 e successive modifiche e integrazioni);
 - i. le spese sostenute prima della data di pubblicazione del presente Avviso;
 - j. le spese relative a prestazioni e forniture di beni e servizi da parte di terzi finanziatori dell'opera audiovisiva o, in generale, di terzi che si trovino in situazioni di cointeressenza con l'impresa beneficiaria dell'agevolazione;
 - k. gli interessi passivi, il compenso per l'impresa (producer's fee) e le spese generali;
 - l. le spese inferiori a 100,00 Euro IVA esclusa;
6. L'importo del contributo approvato in sede di concessione definitiva dell'agevolazione è determinato con riferimento alle spese ritenute ammissibili; eventuali variazioni in aumento non determinano in nessun caso un incremento dell'ammontare del contributo concedibile.
7. L'ammontare del contributo concesso è rideterminato in fase di erogazione del saldo sulle spese effettivamente riconosciute come ammissibili.

ART. 5

(Modalità di rendicontazione delle spese)

1. Per il riconoscimento delle spese l'impresa beneficiaria dovrà trasmettere la seguente documentazione:
 - a. Attestazione rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, secondo l'Allegato 8, ove risulti, tra l'altro, che:
 - sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale ed in particolare quelle in materia fiscale;
 - sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, a titolo esemplificativo, quelle riguardanti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, informazione e pubblicità, quelli in materia di contratti di lavoro e di sicurezza dei luoghi di lavoro, d'impatto ambientale, di pari opportunità e di inclusione delle categorie sociali disabili;
 - la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità previsti dal bando o avviso;
 - non sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni IVA sulle spese sostenute (ovvero sono state ottenute, su quali spese e in quale misura);
 - non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti, quali e in quale misura).
 - b. Dichiarazione sostitutiva di certificazione sul cumulo di aiuti, relativa a qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso (Allegato 2c);
 - c. Relazione dettagliata sulle attività di sviluppo e pre-produzione, completa di cronoprogramma.
 - d. Preventivo costo di produzione, con i costi cd. "sopra la linea" e "sotto la linea", con chiara evidenziazione delle spese da sostenere in Puglia. Nel caso di progetto seriale, a qualunque categoria afferente, si intenda il costo complessivo delle puntate o episodi, con specificazione del costo unitario per puntata o episodio e delle spese da sostenere in Puglia.
 - e. Piano finanziario (Allegato 5).
 - f. Elenco degli autori.
 - g. Elenco dei fornitori.
 - h. Elenco delle location, con chiara evidenziazione delle location pugliesi.
 - i. A seconda delle categorie:
 - i. per la categoria CINEMA: sceneggiatura definitiva, con chiara evidenziazione delle pagine dichiaratamente ambientate in Puglia;
 - ii. per la categoria SERIE TV: soggetto di serie, con chiara evidenziazione delle pagine dichiaratamente ambientate in Puglia;
 - iii. per la categoria DOC: trattamento, con chiara evidenziazione delle pagine dichiaratamente ambientate in Puglia, e dossier di ricerca;
 - iv. per la categoria ANIMAZIONE: in caso di progetto di lungometraggio, bibbia, con chiara evidenziazione delle location dichiaratamente ambientate in Puglia, e teaser; in caso di progetto di serie, bibbia, con chiara evidenziazione delle location dichiaratamente ambientate in Puglia, e videoboard della puntata pilota.
 - j. Codificazione ISAN o EIDR dell'opera audiovisiva.
 - k. Rendiconto analitico delle spese ammissibili redatto secondo l'Allegato 6, da trasmettere anche a mezzo PEC in formato ".xls", firmato digitalmente dal legale rappresentante.
 - l. Asseverazione di un commercialista, ovvero revisore legale o società di revisione legale dei conti iscritto/a al registro di cui al D.Lgs. n. 39/2010 e s.m.i., redatta sul modello di cui

all'Allegato 7 che certifichi il rendiconto analitico delle spese ammissibili, redatto secondo l'Allegato 6;

- m. Copie conformi all'originale, secondo le modalità prescritte nell'Appendice nella sezione "Rendicontazione":
- fatture dei fornitori, con la relativa distinta di pagamento (copia del bonifico, evidenza di addebito in conto corrente, etc.);
 - buste paga o fatture o ricevute dei lavoratori regolarmente contrattualizzati, con la relativa distinta di pagamento (copia del bonifico, evidenza di addebito in conto corrente, etc.);
 - ogni altra documentazione giustificativa di spesa con la relativa distinta di pagamento (copia del bonifico, evidenza di addebito in conto corrente, etc.);
 - laddove previsti, atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d'incarico, ecc.), da cui risultino chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, i termini di consegna, le modalità di pagamento.

2. Ai fini del riconoscimento delle spese, le stesse devono:

- a. essere effettivamente sostenute e pagate dal primo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso;
- b. essere espressamente e strettamente attinenti al progetto ammesso all'agevolazione ai sensi del presente Avviso;
- c. essere state effettivamente sostenute e giustificate da fatture o da documenti contabili di valore probatorio equivalente;
- d. essere in regola dal punto di vista della normativa civilistica e fiscale;
- e. essere registrate e chiaramente identificabili con un sistema di contabilità separata o con adeguata codifica contabile (contenente data dell'operazione, natura ed estremi dei giustificativi, modalità di pagamento) che consenta di distinguerle da altre operazioni contabili, ferme restando le norme contabili nazionali;
- f. essere pagate in modo conforme alla normativa che stabilisce gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 Legge n. 136/2010, come modificata dalla Legge n. 217/2010), con strumenti di pagamento che dovranno riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) fornito dalla AFC; le spese rendicontate sostenute con qualsiasi altra forma di pagamento diversa da quelle indicate non saranno considerate ammissibili.

2. Tutti i titoli di spesa rendicontati in formato cartaceo dovranno recare sull'originale la seguente dicitura:

<p>Spesa sostenuta grazie al contributo dell' Avviso Pubblico APULIA DEVELOPMENT FILM FUND</p> <p>rendicontata per Euro _____ CUP _____</p>
--

3. La documentazione di avvenuta spesa è rappresentata dalla ricevuta contabile del bonifico o altro documento bancario di cui sia documentato il sottostante movimento finanziario, il CUP e gli estremi del documento di spesa fiscalmente valido cui il pagamento si riferisce. Non saranno considerati validi, e pertanto non saranno considerati utili ai fini della rendicontazione delle spese, pagamenti effettuati in difformità a quanto stabilito dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i..
4. La documentazione di avvenuta spesa deve riferirsi a titolo definitivo alla prestazione liquidata e non saranno considerati validi pagamenti effettuati sulla base di fatture proforma o titoli di spesa non ritenuti validi a seguito del controllo.
5. Le spese considerate non rimborsabili rimangono a totale esclusivo carico del Beneficiario.

6. In ogni fase procedimentale, potranno essere disposti controlli e ispezioni da parte di incaricati della AFC o delle competenti Istituzioni sull'attuazione degli interventi ammessi a finanziamento.
7. La AFC procederà ad esaminare la domanda di liquidazione del contributo e la documentazione di rendicontazione allegata, entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione stessa, sulla base di verifiche documentali e/o eventuali sopralluoghi presso la sede dell'impresa beneficiaria.
8. Nel corso delle verifiche sarà accertato quanto di seguito indicato:
 - a. sussistenza della documentazione amministrativa relativa all'operazione, che dimostri il suo corretto finanziamento a valere sul Programma e giustifichi il diritto all'erogazione del contributo;
 - b. completezza e coerenza della domanda di rimborso e della documentazione giustificativa di spesa (comprendente fatture o documentazione contabile equivalente) rispetto alla normativa comunitaria, nazionale e regionale applicabile al Programma, all'avviso, all'intervento finanziato;
 - c. correttezza della documentazione giustificativa di spesa dal punto di vista normativo;
 - d. ammissibilità della spesa, in quanto sostenuta nel periodo consentito dal presente Avviso;
 - e. coerenza ed ammissibilità della spesa, in quanto riferibile alle tipologie di spesa consentite congiuntamente dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento, dal Programma, dall'Avviso;
 - f. riferibilità della spesa, sostenuta e rendicontata, esattamente al Beneficiario che richiede l'erogazione del contributo, nonché all'operazione oggetto di contributo;
 - g. verifica dell'assenza di cumulo del contributo richiesto con altri contributi non cumulabili;
 - h. verifica della conformità con le norme comunitarie e nazionali sugli aiuti di Stato;
 - i. verifica del rispetto delle norme comunitarie e nazionali in materia di informazione e pubblicità.
9. La AFC si riserva la facoltà di chiedere l'esibizione degli originali di spesa, nonché integrazioni e chiarimenti sulle attività svolte e sulla documentazione di rendicontazione delle spese presentata. L'eventuale documentazione integrativa richiesta deve essere inviata entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della richiesta, pena la non ammissibilità della relativa spesa. La richiesta di integrazioni sospende i termini per completare l'esame della documentazione.
10. La AFC, a seguito della verifica delle integrazioni richieste di cui al precedente comma, può procedere alla richiesta di invio della domanda di pagamento (Allegato 9), ovvero alla revoca dell'agevolazione qualora dovessero riscontrarsi uno o più casi di cui all' art. 14 dell'Avviso.

ART. 6

(Riduzione del finanziamento)

1. A seguito dell'analisi del rendiconto e del controllo delle spese ammissibili, la AFC determinerà una riduzione dell'agevolazione qualora le spese riconosciute come rimborsabili dalla AFC siano inferiori alle spese indicate a preventivo nell'Allegato 3 dell'Avviso.
2. L'ammontare del contributo concesso è rideterminato al momento dell'ultima erogazione a saldo, tenuto conto dell'anticipo eventualmente erogato, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute, rendicontate e riconosciute come rimborsabili dalla AFC.
3. In caso di violazione dei limiti di cumulo degli aiuti stabiliti all'art. 7 dell'Avviso, l'agevolazione concessa è soggetta a decadenza ovvero ridotta fino al raggiungimento del limite massimo ove consentito.
4. La quantificazione definitiva dell'importo dell'agevolazione sarà determinata a seguito dell'analisi del rendiconto e del controllo delle spese e sarà pari al 70% delle spese riconosciute come rimborsabili dalla AFC.

ART. 7

(Modalità di erogazione del contributo)

1. L'agevolazione sarà corrisposta ai soggetti beneficiari, da parte della AFC:
 - a. in un'unica soluzione, a seguito del controllo sulla documentazione di rendicontazione finale di cui all'art. 10 del presente Avviso, mediante presentazione di richiesta saldo secondo l'Allegato 9b.
 - b. in due soluzioni comprendenti:
 - I. erogazione di un anticipo pari al 50% del contributo concesso a seguito di trasmissione dell'Allegato 9a, con contestuale presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario in favore della AFC, secondo lo schema approvato con DGR n. 1000 del 7 luglio 2016 dalla Regione (Allegato 10), per un importo pari all'importo dell'anticipo richiesto;
 - II. erogazione della rimanente quota del contributo concesso, a seguito del controllo sulla documentazione di rendicontazione finale di cui all'art. 10 del presente Avviso, mediante presentazione di richiesta saldo secondo l'Allegato 9b.
2. L'ammontare del contributo concesso è rideterminato in fase di erogazione dell'agevolazione, sulle base delle spese effettivamente riconosciute dalla AFC, a seguito del controllo sulla documentazione di rendicontazione finale.
3. L'iter di definizione del totale della spesa ammissibile avviene entro 90 giorni solari dalla data di presentazione della domanda di pagamento (Allegato 9b), fatte salve sospensioni o interruzioni disposte dagli uffici della AFC per chiarimenti e/o integrazioni. La richiesta di integrazioni sospende i termini per completare l'esame della documentazione.
4. Le erogazioni saranno sospese, nel caso sussistano insoluti di fatture concernenti prestazioni di fornitori e/o emolumenti di componenti dei cast artistici e tecnici.

ART. 8 (Modifiche e variazioni)

1. Il progetto ammesso all'agevolazione non può essere modificato in corso di esecuzione, nelle attività e risultati attesi.
2. Ai fini del mantenimento del finanziamento, tutte le variazioni riguardanti l'impresa beneficiaria, la compagine produttiva di cui ai contratti di coproduzione e/o il relativo progetto ammesso a contributo vanno comunicate in modo tempestivo alla AFC, per la preventiva autorizzazione, pena il loro non riconoscimento.
3. Le variazioni riguardanti la modifica degli autori vanno comunicate entro 10 giorni alla AFC per la preventiva autorizzazione, pena il loro non riconoscimento.
4. In caso di eventi eccezionali e imprevedibili, è data facoltà alla AFC di procedere all'accoglimento di eventuali modifiche che superino i limiti disciplinati nei precedenti commi.

ART. 9 (Casi di revoca, decadenza, riduzioni e rinunce finanziamento)

1. L'agevolazione è soggetta a revoca totale con restituzione di una somma pari all'importo del contributo eventualmente già erogato, maggiorato degli interessi semplici calcolati al tasso di interesse legale per il periodo intercorrente fra la data di erogazione e quella di revoca, in uno o più casi di seguito indicati:
 - a. in caso il progetto, entrato in fase di lavorazione, sia realizzato al di fuori del territorio della Regione Puglia;
 - b. in caso gli Elaborati non siano giudicati ambientati, in tutto o prevalentemente, in Puglia, come da art. 1 comma 4, a seguito della verifica sugli Elaborati eseguita dagli uffici della AFC;
 - c. in caso di agevolazione concessa e/o erogata sulla base di dati, notizie, dichiarazioni inesatte, mendaci o reticenti;
 - d. in caso di avvio di procedure concorsuali che interessano impresa beneficiaria ossia scioglimento, liquidazione, amministrazione controllata o amministrazione straordinaria o

- liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o piano di ristrutturazione dei debiti;
- e. in caso di gravi inadempimenti dell'impresa beneficiaria rispetto agli obblighi previsti all'art. 13 del presente Avviso, nel disciplinare e rispetto alla documentazione prodotta in allegato alla domanda di agevolazione;
 - f. in caso di gravi irregolarità risultanti a seguito di verifiche e controlli eseguiti o in caso impedimento ad effettuare le attività di controllo e monitoraggio previste dall'art. 16 del presente Avviso.
2. L'istante è considerato escluso dal procedimento o decaduto dall'agevolazione eventualmente concessa, con eventuale restituzione di una somma pari all'importo del contributo eventualmente già erogato, maggiorato degli interessi semplici calcolati al tasso di interesse legale per il periodo intercorrente fra la data di erogazione e quella di decadenza, in uno o più casi di seguito indicati:
 - a. qualora vengano meno i requisiti al momento della sottoscrizione del disciplinare o in caso di mancata sottoscrizione dello stesso;
 - b. qualora vengano meno i requisiti di cui all'art. 2 del presente Avviso;
 - c. qualora non vengano rispettati i termini di cui al comma 1 dell'art. 12 del presente Avviso, fatti salvi gli effetti di eventuali proroghe concesse per eventi eccezionali e imprevedibili.
 3. Eventuali ritardi nella restituzione di quanto dovuto comporteranno l'applicazione di interessi di mora nella misura degli interessi legali maggiorati di 100 punti base.
 4. Al verificarsi di una o più cause di revoca, la AFC, esperite le procedure di cui agli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990, trasmette il provvedimento definitivo di dichiarazione di revoca e provvede al recupero delle somme erogate. L'istante, direttamente come produttore o indirettamente come coproduttore o produttore associato, non potrà fare istanza agli avvisi pubblici di AFC relativi ad aiuti a favore delle opere audiovisive, per i 6 anni successivi la data di invio del provvedimento definitivo di revoca.
 5. L'ammontare del contributo concesso è ridotto al momento dell'ultima erogazione a saldo, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute, rendicontate e riconosciute.
 6. In caso di violazione dei limiti di intensità di aiuto stabiliti all'art. 6 del presente Avviso, l'agevolazione concessa è ridotta fino al raggiungimento del limite massimo consentito.
 7. Qualora, nel rilevamento delle predette irregolarità, siano coinvolti profili di responsabilità per danni o penale, la AFC esperisce ogni azione nelle sedi opportune.
Per rinunciare all'agevolazione, è fatto obbligo al beneficiario di inviare la comunicazione di rinuncia a mezzo PEC, firmata digitalmente su carta intestata dell'impresa beneficiaria.

ART. 10

(Modalità di controllo e monitoraggio)

1. L'impresa beneficiaria del contributo ha l'obbligo di rendersi disponibile, fino a 5 anni dalla data dell'ultimo titolo di spesa agevolato a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori di servizi.
2. La AFC si riserva di svolgere verifiche e controlli in qualunque momento e fase della realizzazione degli interventi ammessi all'agevolazione, ai fini del monitoraggio dell'intervento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in merito.
3. I controlli potranno essere effettuati anche da funzionari della Regione Puglia, dello Stato Italiano e dell'Unione Europea.
4. Il beneficiario, in caso di controlli, è informato degli obiettivi e dell'oggetto delle verifiche, con una specifica comunicazione a firma del Direttore Generale della AFC, nella quale vengono fornite informazioni in ordine a data e orario del controllo in loco medesimo.
5. Al termine del controllo in loco, l'esecutore del controllo predispose il verbale di visita in loco che attesta le attività svolte, debitamente firmato dal/dai soggetto/soggetti che ha/hanno effettuato il controllo e controfirmato dal soggetto sottoposto a verifica.

6. Qualora nel corso delle attività di controllo in loco, atte a verificare le attività progettuali e le relative procedure attuative, dovessero emergere alcune carenze informative o documentali e/o anomalie, l'esecutore del controllo evidenzia tali difformità nella check list di controllo e nel verbale di controllo.
7. Conseguentemente, il Direttore Generale della AFC richiede al Beneficiario di fornire le proprie controdeduzioni (o, nel caso di carenze documentali, di "sanare" la situazione) entro 15 giorni e trasmette la documentazione ricevuta all'esecutore del controllo.
8. Questi, dopo aver esaminato le controdeduzioni del Beneficiario, comunica gli esiti finali del controllo al Direttore Generale della AFC affinché lo stesso possa adottare i provvedimenti conseguenti.
9. Qualora, sulla base delle integrazioni ricevute dal Beneficiario, l'irregolarità possa ritenersi sanata, il Direttore Generale della AFC ne informa il Beneficiario.
10. Nel caso di decisione che comporti l'inammissibilità di alcune spese o la revoca dell'intervento ammesso a finanziamento, il Direttore Generale della AFC, tenuto conto delle verifiche effettuate, provvede all'avvio delle procedure di recupero e/o revoca del finanziamento.

ART.11

(Informazione e pubblicità)

1. Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e s.m.i. i dati personali raccolti sono trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento nel rispetto degli obblighi di riservatezza. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del procedimento.
2. Il Beneficiario accetta la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi e dell'importo dell'agevolazione concessa ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 in materia di trasparenza.
3. Il Beneficiario accetta inoltre la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei dati e delle informazioni previste dall'art. 115 (1) e (2) del Regolamento UE n. 1303/2013 circa gli obblighi di informazione e trasparenza sui beneficiari.
4. Il Beneficiario si impegna a fornire tutti i dati richiesti dalla AFC al fine di consentire la comunicazione di informazioni ai cittadini attraverso sistemi "Open data".
5. Il diritto di accesso di cui all'art. 22 e seguenti della Legge n. 241/1990 e s.m.i. viene esercitato secondo le modalità e i limiti di cui alle norme citate.

ART. 12

(Norme di salvaguardia)

1. La AFC rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione del progetto oggetto del presente disciplinare. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il Beneficiario.
2. Il Beneficiario si assume ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale, nei confronti di chiunque, derivante dagli investimenti oggetto dell'agevolazione, nonché ogni responsabilità in ordine alla richiesta ed alla concessione di tutti i permessi e di tutte le certificazioni previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza. A tal proposito il Beneficiario manleva AFC da qualsivoglia pretesa da parte di terzi in relazione ai rapporti contrattuali connessi alla realizzazione del progetto.
3. Per quanto non previsto espressamente dall'articolo precedente, si rinvia a quanto disciplinato nell'Avviso, oltretutto alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.
4. È fatta salva la possibilità della AFC di procedere unilateralmente all'integrazione del presente disciplinare con eventuali ulteriori prescrizioni ed obblighi connessi con la realizzazione dell'operazione finanziata e con il rispetto della normativa di riferimento; le modifiche introdotte sulla base del presente comma, saranno comunicate con PEC al Beneficiario.

ART. 13

(Durata del disciplinare)

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 12 dell'Avviso, gli effetti del presente disciplinare scadono

con l'approvazione da parte della AFC della rendicontazione consuntiva, permanendo gli obblighi di cui all'art. 13 e dell'art. 15 dell'Avviso.

ART. 14

(Richiamo generale alle norme vigenti e alle disposizioni comunitarie)

1. Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia, nonché la normativa di derivazione comunitaria applicabile.

ART. 15

(Foro competente)

1. Il foro competente per qualsivoglia controversia che dovesse originarsi nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente disciplinare è esclusivamente quello di Bari.

Art.16

(Disposizioni finali)

1. Il Beneficiario dà atto che il presente disciplinare è stato lungamente approfondito e dichiara, pertanto, di conoscerne tutte le clausole e condizioni e di approvarle in ogni caso, nessuna esclusa. Si dà pertanto atto che non trova applicazione l'approvazione specifica delle clausole di cui agli art. 1341 e ss. cod. civ..
2. Il Beneficiario si impegna a sottoscrivere tutti quegli atti che siano ragionevolmente richiesti da AFC per dare piena attuazione e prova a quanto previsto nel presente disciplinare.

PER ACCETTAZIONE, LETTO E FIRMATO DIGITALMENTE.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL BENEFICIARIO